

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL  
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE "FULL  
RISK" DI CONTENITORI CRIOGENICI E STRUMENTAZIONI DELLE SALE DI  
CRIOCONSERVAZIONE PRESSO LA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
NIGUARDA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE PRIMA**

**INDICE**

1. PREMESSA .....	2
2. OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO .....	2
4. NORME DI RIFERIMENTO .....	2
5. DURATA DEL CONTRATTO .....	3
6. VALORE DELL'APPALTO.....	3
7. CALCOLO DEL CORRISPETTIVO .....	4
8. COSTI PER LA SICUREZZA.....	4
9. PERSONALE E FORMAZIONE .....	5
10. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO.....	5
11. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE.....	6
12. CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	6
13. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA .....	7
14. RISERVATEZZA .....	8
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	8
16. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ .....	9
17. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.....	9
18. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA SUB FORNITORI	11
19. PENALITÀ .....	11
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
21. CESSIONE E SUBAPPALTO .....	13
22. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....	13
23. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
25. FORO COMPETENTE .....	14
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	14

## **1. PREMESSA**

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 07/06/2023, questa Amministrazione ha deliberato di indire una gara europea a procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la gestione e la manutenzione "full risk" di contenitori criogenici e strumentazioni delle sale di crioconservazione presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con importo a base d'asta pari a € 758.025,00 (oltre IVA), di cui € 8.025,00 (oltre IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria (di seguito denominata "Impresa") presso le sedi dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata "ASST" o "Azienda").

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione "full risk" di tutte le sale criogeniche, delle linee di adduzione azoto liquido e relativi organi di movimentazione meccanici ed elettromeccanici, di tutti i contenitori crio e di tutta la strumentazione per l'analisi ambientale, per il monitoraggio della strumentazione, per la gestione degli allarmi e per la videosorveglianza installati al piano interrato, piano terra e piano terzo presso il Padiglione n. 16 ex Rossini. È inoltre previsto l'aggiornamento del sistema software di gestione e controllo, con l'installazione di un sistema all'avanguardia, in grado di gestire tutte le sale e tutti gli impianti, apparecchiature e sistemi installati al piano interrato (sale crio e sale congelatori), al piano terra (PMA e Terapia Cellulare) e al piano terzo (Banca dei Tessuti).

## **3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO**

Per le specifiche tecniche del servizio oggetto del presente Capitolato, nonché delle consistenze delle stesse, si rimanda interamente al "Capitolato Speciale d'Appalto – Parte seconda" il quale è parte integrante del presente documento.

## **4. NORME DI RIFERIMENTO**

Il Contratto sarà costituito dalle norme del CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal CSA, dei suoi allegati e dal Disciplinare di gara, saranno queste ultime a prevalere.

Il servizio in oggetto deve essere espletato in osservanza delle norme in vigore applicabili, in particolare:

- D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Codice Civile;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- D.lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Leggi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d’opera;
- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali e comunali;
- Prescrizioni e raccomandazioni delle ASL/ATS;
- Marchi di corrispondenza organismi per tutti i materiali elettrici;
- Norme CEI, UNI, ISO comunque applicabili
- CT 23 Apparecchiature a bassa tensione;
- CT 64/8 Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione;
- UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rilevazione di segnalazione manuale di allarme incendio;
- Linee guida CNT per la progettazione, installazione, collaudo e gestione di sale criobiologiche.

L’Impresa è tenuta all’osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it) nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata pari a cinque anni dalla data di sottoscrizione o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, o dal verbale di consegna del servizio predisposto a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Le Parti hanno facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di sessanta giorni.

Al termine dei cinque anni l’Azienda potrà rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori tre anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a dodici mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In caso di attivazione delle opzioni di cui sopra, il canone annuo comprenderà il solo servizio di gestione e manutenzione “full risk”, intendendosi riscattato il software fornito dall’aggiudicatario nell’arco dei cinque anni di cui al contratto originario.

## 6. VALORE DELL’APPALTO

Il valore del contratto è pari a € 758.025,00 oltre IVA, come di seguito specificato:

Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di gestione e manutenzione “full risk” di contenitori criogenici e strumentazioni delle sale di crioconservazione	50421000-2	P	€ 500.000,00

Servizio di noleggio con riscatto di un software di gestione delle sale di crioconservazione	48000000-8	S	€ 250.000,00
<b>A ) Importo totale soggetto a ribasso</b>			€ 750.000,00
<b>B ) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			€ 8.025,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>			<b>€ 758.025,00</b>

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 180.699,08, calcolati sulla base del costo medio orario del lavoro riportato dal CCNL di riferimento, rapportato alle ore di lavoro stimate per l'esecuzione del servizio di gestione e manutenzione "full risk" di contenitori criogenici e strumentazioni delle sale di crioconservazione.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono il CCNL Chimico - Farmaceutico e il CCNL Metalmeccanico Industria.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

## 7. CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è rappresentato dalla somma dei prezzi per singolo servizio, quale risultato degli sconti offerti in sede di gara da parte dell'aggiudicatario.

Qualora durante il periodo contrattuale dovessero entrare in servizio nuove apparecchiature o il numero delle apparecchiature censite risultasse diverso da quello indicato, l'Aggiudicatario sarà tenuto a espletare il servizio anche per le nuove apparecchiature e per quelle non censite alla data di pubblicazione del bando di gara senza che la ditta accampi alcun diritto di sorta fino a un aumento o a una diminuzione del valore complessivo del 20% rispetto a quanto riportato nel presente paragrafo.

I singoli canoni sono da considerarsi comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza specifici dell'aggiudicataria, derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Tutti i prezzi esposti negli elenchi di cui sopra si intendono accettati dall' Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e comprensivi degli oneri di sicurezza.

## 8. COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi della legge n.123 del 03/08/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'ASST ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e ha quantificato i costi per evitare i rischi da interferenza in Euro 1.605,00/anno, complessivi € 8.025,00 per il periodo contrattuale.

Tale somma complessiva, compresa nell'importo a base d'asta, non è soggetta a ribasso. L'impresa è tenuta ad utilizzare la somma di cui sopra per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dall'ASST in base a nuove esigenze, anche su proposta dell'Impresa che è tenuta ad integrarlo in base al progetto proposto e alle proprie specifiche valutazioni del rischio.

I concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un Piano Operativo della sicurezza riferito alle prestazioni che dovranno essere svolte.

Prima di procedere all'esecuzione del contratto, il DUVRI dovrà essere rivisto in base allo specifico progetto

di fornitura e manutenzione, all'analisi dei rischi delle specifiche attività dell'impresa, e dovrà essere controfirmato dalle parti prima dell'avvio del servizio.

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale dell'Impresa presso le strutture dell'Azienda, tra gli operatori dell'impresa deve essere individuato un responsabile del coordinamento. Il nominativo del suddetto coordinatore, congiuntamente a quello del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell'Appaltatore, dovrà essere comunicato formalmente:

- al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- al DEC.

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e l'Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante e inoltre l'aggiudicatario fornirà copia del proprio documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico servizio appaltato e tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. per la verifica dell'idoneità tecnico professionale della società aggiudicataria e dei propri subappaltatori/subfornitori.

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell'appalto e quanto altro regolamentato dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

## **9. PERSONALE E FORMAZIONE**

L'Impresa aggiudicataria si impegnerà a destinare al servizio di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Azienda Socio-Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo.

La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall'Azienda, su segnalazione motivata del DEC, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.

L'Azienda, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di dieci giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inadeguate, entro il termine di sopra indicato, integra la fattispecie di "grave inadempimento" agli effetti di quanto previsto ai successivi articoli "penalità e "risoluzione del contratto".

## **10. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

L'Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.

L'ASST, in caso di violazione di quanto prescritto e previa comunicazione all'Impresa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito

verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

## **11. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE**

In considerazione della specifica finalità del servizio, l'aggiudicataria si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili, ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tale ultimo caso, dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto i nominativi degli operatori sostituiti ovvero le modalità di garanzia del servizio, nel rispetto degli standard minimi, nonché al Coordinatore aziendale.

La medesima dovrà, in ogni caso, garantire le urgenze segnalate come tali dall'Ente.

Qualora si verifichi un'arbitraria e non giustificata sospensione del servizio da parte del contraente e allorché la stessa dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l'Azienda potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l'importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, l'Azienda avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il dell'ASST.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque giorni, a segnalare all'Azienda, per il tramite del DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisor aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, quest'ultimo provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

## **12. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'Impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

### **13. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Impresa si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente Capitolato, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicataria.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicataria di:

- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti dalle Stazioni Appaltanti in conseguenza all'inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l'ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l'esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- segnalare al DEC eventuali disguidi riscontrati durante l'espletamento del servizio, tali da pregiudicare l'esito del servizio stesso nonché la sicurezza degli operatori addetti al servizio;
- dotare il personale dedicato all'erogazione del servizio in oggetto di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- far fronte ad ogni incombenza, anche non specificata nel presente Capitolato speciale, che si rendesse necessaria all'espletamento del servizio;
- consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli da parte dell'Ente;
- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;

- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato ma, comunque, necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto;
- seguire tutte le altre indicazioni/procedure fornite da ASST per una adeguata gestione delle interfacce/interferenze con l'attività di ASST;
- seguire le normative di riferimento indicate e/o applicabili;
- sorveglianza dei luoghi di esecuzione del servizio e di tutti i materiali in essi depositati;
- adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei reparti;
- stretta osservanza delle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'Azienda.

## **14. RISERVATEZZA**

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempimento contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

## **15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), Nome dell'Ufficio Uff\_e Fattura PA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali. L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia al Codice dei contratti pubblici.

## **16. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 (Allegato F al presente Disciplinare di gara da considerarsi parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale vigente tra le parti; per la comunicazione delle informazioni si rinvia alle istruzioni di cui all'Allegato F1 al presente Disciplinare di gara). L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

## **17. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell'Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, e professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 5.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo accertato giudizialmente, risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;
- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizione;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

L'Impresa assume su di sé tutti gli obblighi di competenza derivanti dal D.lgs.81/2008 ed in particolare quelli contenuti nel DUVRI ex art 26 D.lgs.81/2008. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi gli infortuni di terzi e del personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto.

## **18. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA' SVOLTE DA SUB FORNITORI**

Qualora l'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà chiedere specifica autorizzazione alla ASST. L'Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l'esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall'Azienda nell'esecuzione del contratto. Per l'operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.

## **19. PENALITA'**

Durante il periodo di vigenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare una penale pari all'**1 per mille** del valore del contratto, unitamente agli eventuali addebiti per tutti i danni arrecati a cose, beni, e strutture dell'ASST, in caso di:

- mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio previsti dalla documentazione di gara o dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- esecuzione parziale delle attività;
- mancata o parziale consegna della documentazione richiesta;
- ogni altra violazione delle norme contrattuali.

L'aggiudicatario risponde altresì per il danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte costruttrici o comunque di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di n. 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

## **20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
- b) mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) interruzione ingiustificata del servizio;
- d) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;
- e) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- f) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
- g) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- h) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- i) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- j) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- k) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- l) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il

subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

## **21. CESSIONE E SUBAPPALTO**

L'Impresa deve dichiarare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

## **22. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto, fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 117.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023; anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

La fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

## **23. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Il presente capitolato, l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario costituiranno parte integrante del contratto.

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all'emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all'offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

## **25. FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

## **26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il responsabile del procedimento è L'Ing. Orazio Scuderi, in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e il funzionario istruttore è il dott. Alberto Grassi, tel. 02.6444.4857 – e-mail [alberto.grassi@ospedaleniguarda.it](mailto:alberto.grassi@ospedaleniguarda.it)